

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 417 del 30 SETTEMBRE 2013

O
G
G
E
T
T
O

**REGOLAMENTO CE N. 882/2004 – CONTROLLI UFFICIALI IN
MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE – IDENTIFICAZIONE
AUTORITA' COMPETENTE**

L'anno duemilatredici il giorno TRENTE
del mese di SETTEMBRE in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Adriano Giacoletto

coadiuvato da:

- Dott. Francesco Garufi **DIRETTORE SANITARIO**

- Dott. Rino Bisca **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

b
6
7

Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della spesa
data _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a
Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore F.F. SOC REF o suo delegato
(Dott.ssa)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :

✓

○

✓

**PROPOSTA DI ISTRUTTORIA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

PREMESSO:

- Che il Regolamento CE n° 882 del 29 aprile 2004 ha fissato le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali nell'ambito della sicurezza alimentare, intesi a verificare la conformità alla normativa vigente e con l'intento di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, garantendo pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti, tutelando gli interessi dei consumatori, comprese l'étichettatura dei mangimi e gli alimenti ed altre forme d'informazione ai consumatori;
- Che all'art. 2 del citato Regolamento CE sono riportate le definizioni di "Controllo Ufficiale" e "Autorità Competente", così come di seguito riportato:
"controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
"autorità competente": l'autorità centrale dello Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;

PRESO ATTO che il Regolamento CE n° 882/2004, dopo aver disciplinato all'art. 8 delle procedure che l'Autorità Competente deve adottare in ordine ai controlli ufficiali, all'art. 9 definisce le modalità con cui la stessa elabora le relazioni di attività sui controlli effettuati;

PRESO ATTO ALTRESI' che l'art. 54 del menzionato Regolamento stabilisce quali debbano essere le misure che l'Autorità Competente deve adottare qualora, nel corso di un controllo ufficiale, individui una non conformità alla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

RILEVATO che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore", dispone che le Autorità Competenti sono il Ministero della Salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA la Legge Regionale 24/01/1995 n° 10 "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali" e s.m.i. che all'art. 4 attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali la gestione delle attività sanitarie, ivi comprese quelle della Prevenzione;

VISTA ALTRESI' la Legge Regionale n° 35 del 3/07/1996, "Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia" con la quale la Regione Piemonte disciplina le funzioni amministrative sanzionatorie nella materia oggetto del presente atto, delegandole alle Aziende Sanitarie, Unità Sanitarie Locali competenti per territorio;

VISTO il Piano Regionale Integrato sulla Sicurezza Alimentare (PRISA) 2012 della Regione Piemonte, nonché le indicazioni ivi contenute in merito alla definizione delle non conformità e delle conseguenti misure da adottare;

RICHIAMATA la circolare del 22 febbraio 2010 prot n° 0002296/DB0505 con la quale la Regione Piemonte, in relazione alla "competenza sanzionatoria relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare di cui al Regolamento CE 882/2004, individua nell'Azienda Sanitaria Locale, e non già nella figura del Sindaco, L'Autorità Competente per la sicurezza alimentare;

CONSIDERATO, pertanto, che all'Azienda Sanitaria Locale sono attribuite le funzioni di Autorità Competente in materia di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

RITENUTO di individuare il Dipartimento di Prevenzione e le afferenti Strutture Complesse Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), Veterinario Area A, Veterinario Area B e Veterinario Area C, alle quali conferire le funzioni di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento CE 882 del 29 aprile 2004;

PRESA VISIONE della Determinazione Regione Piemonte n° 172 del 14 marzo 2013, di oggetto " *Indirizzi per l'esercizio della competenza ad effettuare i Controlli Ufficiali di cui al Regolamento 882/2004 all'interno delle Aziende sanitarie Locali*" , con la quale l'Ente, oltre a stabilire quali competenze in materia di sicurezza alimentare rimangono in capo al Sindaco e quali sono invece in capo alle Aziende Sanitarie Locali, invita le Aziende Unità Sanitarie Locali a regolamentare l'esercizio delle funzioni previste dal citato Regolamento trasmettano alla Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria entro settembre 2013 i provvedimenti di attuazione riferiti alla presente determinazione;

SI PROPONE

1°) - DI IDENTIFICARE, per le argomentazioni espresse in premessa, il Dipartimento di Prevenzione e le afferenti Strutture Complesse Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), Veterinario Area A, Veterinario Area B e Veterinario Area C, quali Autorità Competenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004;

2°) – DI CONFERIRE, di conseguenza, le funzioni e le competenze di Autorità Competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali nell'ambito della sicurezza alimentare, ai Direttori delle sotto indicate Strutture Aziendali:

- Dipartimento di Prevenzione
- SOC Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.)
- SOC Veterinario Area A
- SOC Veterinario Area B
- SOC Veterinario Area C

con il compito di assicurare il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, così come disciplinate dal Decreto legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., e dal Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., più in particolare, che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

3°) – DI STABILIRE che il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale in qualità di organo di controllo dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 24 gennaio 1995 e s.m.i., è tenuto a intervenire in caso di riscontro di non conformità, mediante l'adozione delle seguenti misure:

- a) – L'imposizione di misure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- b) – la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
- c) – il monitoraggio e, ove necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
- d) – l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- e) – la sospensione delle operazioni o la chiusura totale o parziale dell'azienda interessata, per un appropriato periodo di tempo;
- f) – la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento, secondo le Direttive Regionali vigenti;
- g) – l'adozione delle misure di cui all'art. 19 del Regolamento (CE) 882/2004 sulle partite provenienti da paesi terzi;
- h) – l'adozione di qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'Autorità Competente.

4°) – DI PREVEDERE che gli atti di carattere ordinatorio e cautelare predisposti in caso di rilievi di non conformità dal personale ispettivo appartenente alla Struttura o ad organi di controllo esterni, e riportati sulla relazione prevista dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 882/2004, di cui copia viene rilasciata all'operatore interessato al termine del controllo ufficiale, siano convalidati dall'Autorità Competente in un tempo non superiore alle 48 ore, mediante trasmissione al medesimo operatore o a suo rappresentante, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento (CE) n. 882/2004 di:

- notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1 stesso art. 54, unitamente alle relative motivazioni;
- informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni, sulla procedura e sui termini applicabili;

5°) – DI DARE MANDATO ai Direttori richiamati al precedente punto 2) di predisporre entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, la procedura operativa aziendale di riferimento;

6°) – DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non consegue l'assunzione di alcun onere di spesa;

7°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per la necessità di dare corso alle disposizioni in esso contenute;

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data 20/09/2013 - Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Pacifico Triolo)

Il Direttore f.f. Dipartimento di Prevenzione
(Dr. Francesco Lembo)


IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs.vo 19/6/1999 n. 229, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DECIDE

di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano Giacoletto)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Garufi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Rino Bisca)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell' A.S.L. VCO il giorno 30 SET. 2013 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVITÀ IN DATA 30 SET. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL DIRETTORE S.O.C. AFFARI GENERALI

(D.ssa Anna Rosa BELLI STROBL)

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

DSO V
 SERT
 DIST. O
 DIST. V
 DIST. D
 ML
 MED URG
 SITRPO

DSM
 DP
 F
 SD
 LP
 AG
 BC
 RU
 PP

MED. COMP
FL
REF
ITB
ICT
DIP. PAT. CHIRUR.
DIP TECNICO AMMVO
DIP. PAT. ONCOL.
DIP. SERVIZI DIAGN.

DIP. EMERG. URG.
 DIP. AREA CRITICA
 DIP. DIPENDENZE
 DIP. POST ACUZIE
 DIP. PAT. CNV
 DIP. FARMACO
 DIP. PAT. MEDICHE
 DIP. MAT. INF.